Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti»

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹, esaminata l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti», depositata il 26 aprile 2002²,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2003³,

decreta:

Art. 1

- ¹ L'iniziativa popolare del 26 aprile 2002 «Servizi postali per tutti» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
- ² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 92 cpv. 3 e 4 (nuovi)

- ³ La Confederazione garantisce un servizio postale universale conforme ai bisogni e alle aspettative della popolazione e dell'economia. Quest'obiettivo presuppone una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. La Confederazione provvede affinché i Comuni partecipino alle decisioni relative alla rete di uffici postali.
- ⁴ I costi del servizio postale universale non coperti dal ricavato dei servizi riservati né dalle tasse di concessione sono assunti dalla Confederazione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1 RS 101

2002-1814 2859

² FF **2002** 3813

³ FF **2003** 2845